

IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. 30/2022 R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato congiuntamente in data 20/10/2022 dalle sig.re Valentina Cresci e Alessandra Cresci, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi; Ritenuti sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 66 CCII per la presentazione di un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che le due debitrici sono

un progetto di risoluzione della crisi unitario, atteso che le due debitrici sono membri della stessa famiglia e che, dall'esame della domanda, il sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co.
 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68
 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII; Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e sul sito <u>www.astegiudiziarie.it</u> e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo

di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione; **DISPONE** che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi.

Pisa, 14/07/2023

Il Giudice Dott. Marco Zinna